

## SENTENZA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

Sentenza n.1305/2024 Tribunale di Foggia Sezione Lavoro

Nel ricorso introduttivo il/la ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'attività lavorativa alle dipendenze del Ministero convenuto in misura "piena" e non "ridotta" come invece è stato dal Ministero riconosciuto, il Ministero ha infatti riconosciuto nel caso di specie 4 anni, 8 mesi e 0 giorni al fronte dei 5 anni, 0 mesi e 0 giorni da riconoscere.

Questo riconoscimento parziale è in violazione dell'art. 485 ss. del d.lgs 297/1994 ed è in contrasto con la clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato è utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente ai primi quattro anni e per la quota residua rilevi ai fini giuridici ed economici nei limiti dei due terzi.

Deve essere invece riconosciuto il rapporto come se fosse a tempo indeterminato sin dal primo contratto, evitando pertanto l'ingiustificata e discriminatoria differenziazione tra lavoratore a tempo determinato e lavoratore assunto a tempo indeterminato.

E' da ritenersi come principio costituzionalmente garantito e protetto sia in ambito nazionale che comunitario il diritto al computo dell'anzianità di servizio anche per il periodo di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato (Cass.Civile n.23073).

Alla luce di quanto riportato in premessa il/la giudice ha accolto il ricorso **riconoscendo per l'intero** i periodi di pre-ruolo svolti dal/dalla ricorrente e **non considerando soltanto i primi quattro anni per l'intero e la quota residua ridotta per i due terzi.**